

VADEMECUM PER PARTECIPANTI A MANIFESTAZIONI DI PIAZZA

(Realizzato a cura di SPORTELLLO LEGALE LA CASA ROSSA MILANO)

Non ogni accompagnamento presso gli uffici di pubblica sicurezza (di seguito UPS) è un arresto.

Le situazioni da distinguere sono principalmente tre:

- 1) ARRESTO
- 2) ACCOMPAGNAMENTO EX ART. 11 D.L. 59/1978
- 3) ACCOMPAGNAMENTO EX ART. 11-BIS D.L. 59/1978

REGOLE VALIDE SEMPRE

- Dichiarare le tue generalità: se gli agenti ti chiedono di identificarti, fornisci le tue generalità con esattezza ed esibisci un documento di identità leggibile e valido. Sulle proprie generalità non esiste "facoltà di non rispondere", ed anzi, rifiutarsi di darle o darle false integra reato e legittima l'accompagnamento coattivo presso gli UPS per procedere a identificazione.
- Evita qualsiasi reazione fisica o fuga pericolosa: non opporre resistenza fisica, non divincolarti e non tentare di fuggire se ti viene intimato l'alt, per evitare che un semplice controllo si trasformi in un arresto per resistenza o lesioni a pubblico ufficiale.
- Chiedere sempre agli operanti a quale titolo si viene privati della possibilità di allontanarsi, senza opporre resistenza in caso di mancata risposta.
- Memorizza l'orario esatto in cui vieni bloccato e privato della libertà di allontanarti. I termini di legge per il tuo trattenimento decorrono dal momento in cui gli operanti ti impediscono concretamente di allontanarti, non dal momento (spesso successivo di ore) in cui viene redatto relativo il verbale in ufficio.

COME COMPORTARSI IN CIASCUNO DEI 3 CASI?

--- ARRESTO ---

È una misura precautelare che si applica quando vieni colto nell'atto di commettere un reato o subito dopo (se inseguito dalla polizia, dalla persona offesa o da altri, ovvero sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che hai commesso il reato immediatamente prima).

Se gli operanti ti comunicano che sei in stato di arresto (o se vieni condotto presso gli UPS per la redazione di un verbale di arresto):

- Nomina subito il tuo difensore di fiducia (hai il diritto di nominare fino a due difensori di fiducia sin dal primo momento).
- Comunica immediatamente agli agenti il nome, cognome, Foro di appartenenza e numero di telefono del tuo avvocato di fiducia (è buona norma scriversi il numero di telefono su un biglietto cartaceo prima della manifestazione, poiché il telefono cellulare ti verrà quasi certamente ritirato o sequestrato).
- Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno l'obbligo di informare immediatamente il difensore dell'avvenuto arresto e di far menzione della nomina nel verbale. Se non nomini un avvocato di fiducia, te ne verrà assegnato uno d'ufficio.
- Diritto al colloquio immediato: la persona arrestata in flagranza ha il diritto di conferire con il proprio difensore subito dopo l'arresto (art. 104 comma 2c.p.p.).
- Non rendere dichiarazioni sui fatti senza il tuo avvocato: al di fuori delle tue generalità anagrafiche, hai il diritto di avvalerti della facoltà di non rispondere.
- La polizia giudiziaria deve consegnarti una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa (e tradotta in una lingua a te comprensibile se non conosci l'italiano), che ti informa di tutti i tuoi diritti fondamentali.
- Chiedi di avvisare i familiari: la polizia giudiziaria, con il tuo consenso, deve senza ritardo dare notizia dell'avvenuto arresto ai tuoi familiari o a un'altra persona da te indicata.
- Assistenza medica: se durante cariche di alleggerimento, colluttazioni o fasi dell'arresto hai riportato lesioni, contusioni o malori, chiedi immediatamente di accedere all'assistenza medica di urgenza e accertati che ogni lesione venga refertata da un sanitario.
- Sarai condotto davanti all'Autorità giudiziaria per l'udienza di convalida dell'arresto, della quale il tuo avvocato sarà informato, entro il termine massimo di 96 ore dall'arresto.

--- ACCOMPAGNAMENTO PER IDENTIFICAZIONE (ART. 11 D.L. N. 59/1978) ---

Regole preventive:

- Fornisci subito generalità esatte ed esibisci un documento valido: l'art. 11 d.l. n. 59/1978 si applica esclusivamente se rifiuti di dichiarare le tue generalità o se vi sono indizi di falsità su quanto dichiarare o sui documenti che mostri.
- Non portare con te documenti illeggibili o contraffatti. Il possesso di un documento falso valido per l'espatrio costituisce peraltro autonomo delitto punito con la reclusione da uno a quattro anni (art. 497-bis c.p.) e fornire false dichiarazioni sulla propria identità all'autorità o alla polizia giudiziaria integra reato punito con pena da 1 a 6 anni (art. 495 c.p.).

Cosa fare se vieni comunque accompagnato presso gli uffici di polizia ai sensi dell'art. 11?

- Collabora alle operazioni di identificazione: la legge consente di trattenerti solo per il tempo strettamente necessario al fine dell'identificazione (e comunque non oltre 24 ore). Prima si conclude l'accertamento dell'identità, prima cessa la legittimità del trattenimento.
- Memorizza l'ora in cui vieni bloccato, poiché il cellulare ti verrà sottratto. Superate le 24 ore (o non appena conclusi gli accertamenti di polizia), devi essere immediatamente rilasciato.
- L'accompagnamento ex art. 11 serve unicamente a identificarti. Non determina alcun obbligo di rendere dichiarazioni sul merito dei fatti. L'unico obbligo dichiarativo riguarda l'identità personale, da indicare secondo verità.

(!) La polizia deve dare immediata notizia al Pubblico Ministero dell'accompagnamento e dell'ora in cui questo è avvenuto. Il Pubblico Ministero, se riconosce che tali condizioni non ricorrono, ordina immediatamente il tuo rilascio.

In caso di accompagnamento ex art. 11 la legge non prevede un espresso diritto di avvisare il tuo avvocato di fiducia. Quindi, prima che ti venga ritirato il telefono, cerca di inviare un messaggio al tuo difensore o a un familiare, comunicando: "Accompagnato ex art. 11 alle ore [X] presso UPS [X]".

- Il tuo avvocato, appreso che è in corso un accompagnamento ex art. 11, potrà interloquire immediatamente con il Procuratore della Repubblica di turno per rappresentare l'assenza dei presupposti di legge e sollecitare l'ordine di rilascio immediato da parte del PM ai sensi del comma 2 dell'art. 11.

--- ACCOMPAGNAMENTO PREVENTIVO (ART. 11-BIS D.L. N. 59/1978) ---

L'art. 11-bis d.l. 59/1978 consente l'accompagnamento presso gli uffici di pubblica sicurezza sulla base di elementi di fatto desunti dal possesso di determinati oggetti destinati all'utilizzo durante scontri di piazza o da precedenti penali o di polizia specifici.

Regole preventive:

- Evita di portare oggetti equivoci o vietati, quali caschi, mazze, bastoni, aste rigide, fumogeni, petardi, spray non consentiti, foulard o passamontagna utilizzati per travisarsi. Il possesso di tali materiali durante agitazioni di piazza costituisce un elemento di fatto che può legittimare l'accompagnamento presso gli UPS.
- Cautela massima se hai precedenti penali o segnalazioni di polizia negli ultimi 5 anni: la norma valorizza espressamente i "precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza alle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi cinque anni".

Cosa fare se vieni comunque accompagnato presso gli uffici di polizia ai sensi dell'art. 11-bis?

- Il trattenimento può durare solo "il tempo strettamente necessario ai fini del compimento dei conseguenti accertamenti di polizia e comunque non oltre le dodici ore";
- Memorizza l'ora in cui vieni bloccato, poiché il cellulare ti verrà sottratto. Superate le 12 ore (o non appena conclusi gli accertamenti di polizia), devi essere immediatamente rilasciato.
- L'accompagnamento ex art. 11-bis è finalizzato agli accertamenti di polizia, non determina alcun obbligo di rendere dichiarazioni sul merito dei fatti. L'unico obbligo dichiarativo riguarda l'identità personale, da indicare secondo verità.

(!) La polizia deve dare immediata notizia al Pubblico Ministero non solo dell'ora dell'accompagnamento, ma anche "delle condizioni di cui al comma 1", ossia dell'attuale pericolo per l'ordine pubblico e degli specifici elementi di fatto e circostanze di tempo e luogo che giustificano il tuo trattenimento. Il Pubblico Ministero, se riconosce che tali condizioni non ricorrono, ordina immediatamente il tuo rilascio.

In caso di accompagnamento ex art. 11-bis la legge non prevede un espresso diritto di avvisare il tuo avvocato di fiducia. Quindi, prima che ti venga ritirato il telefono, cerca di inviare un messaggio al tuo difensore o a un familiare, comunicando: "Accompagnato ex art. 11 bis alle ore [X] presso UPS [X]".

- Il tuo avvocato di fiducia, appreso che è in corso un accompagnamento ex art. 11-bis, potrà interloquire immediatamente con la Procura della Repubblica di turno per rappresentare l'assenza dei

presupposti di legge e sollecitare l'ordine di rilascio immediato da parte del PM ai sensi del comma 2 dell'art. 11 bis.

(!) Garanzia specifica se sei minorenne: i genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale) devono essere informati senza ritardo dell'accompagnamento e invitati a presentarsi presso gli UPS per prendere in consegna il minore all'atto del rilascio. Se sei minorenne, dichiara subito la tua età e fornisci immediatamente il numero di telefono dei tuoi genitori.

A cura di SPORTELLO LEGALE LA CASA ROSSA MILANO

TELEFONO: 333-4991435 EMAIL: sportellolegalecasarossa@gmail.com

Abbiamo anche la disponibilità degli **AVVOCATI SOCCORSO ROSSO**

- Avv. Alessandro Arrigo, Via Mascheroni 21 Pavia, cell 3383796797, pec: alessandro.arrigo@pavia.pecavvocati.it
- Avv Francesca Timi via Bossolaro 15 Pavia, cell 3388658127, pec: avvfrancescatimi@cnfpec.it
- Avv. Roberta Valmachino, Via Mascheroni 21, Pavia. cell 3407963567, pec: roberta.valmachino@pavia.pecavvocati.it
- avv Nicolò Zammarchi via della Commenda 41, Milano, cell 3513105094, pec: n.zammarchi@arubapec.it

Solo dal pomeriggio anche:

Rosalia Cannuscio Via Mascheroni 21 , Pavia, cell 3205692239, pec: Rosaliacannuscio@pavia.pecavvocati.it

Diffusione a cura di
USB Lombardia

